

Regolamento dell'Alta Scuola per l'Amministrazione dell'Università degli Studi Roma Tre (ASATre)

Art. 1 - Istituzione e configurazione della Scuola

1. Presso l'Università degli Studi Roma Tre è istituita l'Alta Scuola per l'Amministrazione (ASATre).
2. La Scuola è una struttura didattica dell'Ateneo, dotata di autonomia regolamentare e didattica ai sensi delle norme statutarie e regolamentari dell'Università. La Scuola si configura come centro secondario di gestione, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità.
3. Gli scopi, le attività e il funzionamento della Scuola sono disciplinati dal presente Regolamento, ai sensi dei DD.P.C.M. n. 78 e 80 del 2018.

Art. 2 - Scopi istituzionali e attività

1. Nel perseguimento delle sue finalità istituzionali, la Scuola:
 - a) cura la formazione altamente specialistica dei soggetti che aspirano ad accedere ai ruoli della dirigenza pubblica, coniugando opportunamente l'applicazione pratica delle conoscenze acquisite con la somministrazione di competenze e metodo nell'approfondimento delle materie giuridiche, economiche e socio-politiche attinenti al profilo specifico del dirigente quale operatore professionale del settore pubblico;
 - b) organizza e gestisce il corso biennale di alta formazione dirigenziale volto al conseguimento del diploma per la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia delle amministrazioni pubbliche;
 - c) organizza e gestisce il corso biennale di alta formazione per il conseguimento del diploma di specialista nelle scienze delle amministrazioni pubbliche;
 - d) organizza e gestisce altri percorsi formativi *post-lauream*, nonché corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale coerenti con la sua missione istituzionale;
 - e) favorisce lo svolgimento di attività di ricerca e studio nelle materie suindicate;
 - f) promuove l'organizzazione di eventi e convegni nonché la pubblicazione di volumi, rapporti ed elaborati.
2. La Scuola definisce i programmi didattici e operativi nei confronti degli allievi, degli specializzati e di tutti gli interessati alle attività formative indirizzate agli operatori nelle pubbliche amministrazioni.
3. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1, la Scuola può proporre agli organi competenti dell'Ateneo la stipula di convenzioni con enti e altri soggetti, pubblici e privati, anche stranieri. Per le medesime finalità, la Scuola può proporre agli organi competenti dell'Ateneo la stipula di accordi di collaborazione con università, enti di cultura e centri di ricerca operanti in Italia e in altri Paesi, europei e non. Può, altresì, dotarsi del patrocinio di qualificate istituzioni nazionali e straniere.
4. Il supporto amministrativo alle attività della Scuola è assicurato dalla competente Direzione dell'Amministrazione universitaria.

Art. 3 - Organi

1. Sono organi della Scuola il Consiglio direttivo, il Direttore e il Comitato scientifico.
2. Il Consiglio direttivo è composto da sette professori dell'Ateneo, anche in quiescenza, di cui quattro designati tra i docenti, in servizio o già in servizio, presso il Dipartimento di

Giurisprudenza, uno designato tra i docenti, in servizio o già in servizio, presso il Dipartimento di Economia Aziendale, uno designato tra i docenti, in servizio o già in servizio, presso il Dipartimento di Scienze Politiche, uno designato tra i docenti, in servizio o già in servizio, presso il Dipartimento di Scienze della Formazione. I componenti del Consiglio direttivo sono designati dal Consiglio di Amministrazione, con il parere del Senato Accademico tra i docenti appartenenti ai dipartimenti sopra indicati, inquadrati nei settori scientifico disciplinari di cui all'art. 6 comma 2.

3. Il mandato dei componenti del Consiglio direttivo ha una durata di tre anni accademici ed è rinnovabile.

4. Alle riunioni del Consiglio direttivo partecipa, senza diritto di voto, un rappresentante dei docenti della Scuola, individuato con le modalità stabilite dal Consiglio direttivo.

5. Il Consiglio direttivo:

- a) definisce la programmazione delle attività della Scuola, comprensiva del *budget* economico, sulla base delle risorse messe a disposizione annualmente dal Consiglio di Amministrazione, anche derivanti dai contributi di iscrizione ai corsi della Scuola;
- b) definisce la programmazione didattica e i relativi crediti formativi, assicurando che alle attività frontali sia abbinato un pari numero di attività pratiche, esercitazioni e testimonianze affidate a primari esperti del settore;
- c) stabilisce le prove di verifica del percorso formativo degli allievi;
- d) delibera, su proposta del Direttore, in materia di conferimento degli incarichi di insegnamento e dei contratti;
- e) approva la relazione annuale sul funzionamento della Scuola e le attività svolte, da sottoporre agli organi di governo dell'Ateneo;
- f) approva le proposte di stipula di accordi e convenzioni relative alle attività della Scuola, ivi compresi quelli con le amministrazioni pubbliche selezionate per ospitare gli allievi della Scuola nello svolgimento dei tirocini e delle attività di *stage*. Tali accordi e convenzioni sono stipulati previa approvazione degli organi competenti dell'Ateneo;
- g) provvede alle verifiche dei requisiti di merito e di reddito previsti per l'attribuzione agli allievi di eventuali borse di studio, contributi economici e riduzione dell'importo delle rette di iscrizione e frequenza.

6. Il Consiglio direttivo è convocato dal Direttore e può riunirsi anche in forma telematica, ai sensi delle norme regolamentari di Ateneo. I *quorum* strutturale e funzionale sono definiti dall'art. 44 dello Statuto di Ateneo. In caso di parità, prevale il voto del Direttore. L'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo è subordinata alla verifica, da parte dei dirigenti competenti, della regolarità amministrativa e della compatibilità con le risorse disponibili.

7. Il Direttore è responsabile del funzionamento della Scuola e la rappresenta nei rapporti con gli organi e le strutture dell'Ateneo. È eletto dai componenti del Consiglio direttivo tra i propri componenti. Dura in carica tre anni accademici ed è rieleggibile consecutivamente per una sola volta. Il Direttore nomina fra i membri del Consiglio direttivo un Vicedirettore, che lo sostituisce per gli affari correnti in caso di impedimento o delega, e, previa intesa con il Direttore Generale dell'Ateneo, un Segretario, che cura la verbalizzazione delle sedute del Consiglio stesso.

8. Il Comitato scientifico è organo consultivo di supporto alle attività del Consiglio direttivo. Può presentare proposte relative alle attività e alle modalità di funzionamento della Scuola ed esprimere pareri ove richiesto dal Consiglio direttivo. Il Comitato scientifico è composto da sette autorevoli e qualificate personalità del mondo accademico, istituzionale o professionale, nominate dal Direttore su proposta del Consiglio direttivo. I membri del Comitato scientifico restano in carica fino alla scadenza del mandato del Direttore che li ha

nominati. In caso di rinuncia o dimissioni o di impossibilità di uno o più membri del Comitato scientifico ad accettare o proseguire nell'espletamento delle sue funzioni, si procede alla sostituzione con le stesse modalità stabilite per la nomina. Il Comitato scientifico è presieduto dal Direttore.

9. I docenti dell'Ateneo e i docenti a contratto, titolari di incarico di insegnamento presso i corsi della Scuola, sono individuati quali docenti della Scuola. L'attività didattica svolta dai docenti dell'Ateneo nell'ambito dei corsi della Scuola è considerata quale compito didattico istituzionale, ai sensi delle norme regolamentari dell'Ateneo. L'affidamento e la retribuzione degli incarichi didattici nell'ambito dell'offerta formativa della Scuola vengono disposti ai sensi delle norme regolamentari dell'Ateneo.

10. Nel definire le materie e le esercitazioni dei corsi, i rispettivi ordinamenti prevedono che una significativa quota delle attività didattiche sia riservata a esperti di qualificata competenza appartenenti ai ruoli delle magistrature, dell'Avvocatura dello Stato e della dirigenza pubblica.

Art. 4- Ordinamento del corso biennale di alta formazione dirigenziale. Requisiti e procedure di ammissione

1. Il corso biennale di alta formazione dirigenziale conferisce il diploma per la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia.

2. La durata del corso è biennale, articolata in una annualità di attività teorico-pratiche e in una seconda attività di didattica associata ad un percorso di tirocinio presso amministrazioni pubbliche e soggetti a esse equiparati.

3. Possono accedere al corso di formazione i laureati in Giurisprudenza, Economia, Scienze Politiche, Scienze della Formazione o equipollenti.

4. Con delibera del Consiglio direttivo della Scuola sono stabiliti annualmente il numero dei posti disponibili per il primo anno di corso. Detto numero non può essere inferiore a 50 né superiore a 100 unità, fatta salva la possibilità di iscrizione in sovrannumero di altri allievi, sulla base di specifici accordi e convenzioni con amministrazioni pubbliche. Per ciascun anno il Consiglio direttivo fissa il numero di posti riservati ai cittadini stranieri, da considerarsi in sovrannumero.

5. L'ammissione al corso di formazione è subordinata al superamento di una selezione secondo modalità stabilite dal bando annuale. La graduatoria tiene conto, in misura non superiore al 50% del punteggio complessivo a disposizione della commissione giudicatrice, dei seguenti titoli: a) tesi di laurea svolta in una delle discipline correlate al corso di formazione; b) voto di laurea riportato; c) pubblicazioni scientifiche ed eventuali esperienze professionali.

6. Sono ammessi alla Scuola coloro che, in rapporto al numero di posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata secondo i punteggi complessivi riportati dai concorrenti. In caso di rinuncia sono ammessi coloro che seguono nella graduatoria. In caso di parità di punteggio prevale il candidato più giovane.

7. La frequenza alle attività didattiche del corso di formazione è obbligatoria. Con delibera del Consiglio direttivo è determinata la percentuale minima di frequenza, le modalità della relativa verifica e il numero massimo di assenze consentite.

8. Il corso biennale di alta formazione conferisce il diploma di specialista nelle Scienze delle Amministrazioni Pubbliche.

9. Fatte salve le specificità correlate ai programmi didattici e al contenuto delle attività formative, si applicano le disposizioni formali e procedurali stabilite all'art. 4 per il corso biennale di alta formazione dirigenziale.

Art. 5 - Conseguimento del diploma

1. Il corso di formazione è articolato in una pluralità di attività, didattiche e pratico-applicative, cui viene assegnato un valore espresso in termini di crediti formativi.
2. Per poter essere ammesso a sostenere l'esame finale per il conseguimento del Diploma, l'allievo deve aver svolto almeno non meno di 200 ore di lezioni, seminari ed esercitazioni, equamente ripartite nel biennio.
3. Nell'ambito delle almeno 100 ore di lezioni, seminari ed esercitazioni relative al primo anno di corso, l'allievo deve svolgere almeno: 30 ore per l'Area delle discipline giuridiche; 12 ore per l'Area delle scienze economiche e dell'organizzazione; 12 ore per l'Area delle discipline contabili e manageriali; 12 ore per l'Area delle discipline socio-politiche; 12 ore per l'Area delle discipline del pubblico impiego e delle risorse umane; 12 ore per l'Area delle discipline di settore (protezione dei dati personali, intelligenza artificiale, tutela della salute, legislazione scolastica, regolazione dell'ambiente e del territorio, ecc.).
4. Nell'ambito delle almeno 100 ore relative al secondo anno di corso, l'allievo deve svolgere almeno: 30 ore per l'Area delle discipline giuridiche; 12 ore per l'Area delle scienze economiche e dell'organizzazione; 12 ore per l'Area delle discipline contabili e manageriali; 12 ore per l'Area delle discipline socio-politiche; 12 ore per l'Area delle discipline del pubblico impiego e delle risorse umane; 12 ore per l'Area delle discipline di settore (protezione dei dati personali, intelligenza artificiale, tutela della salute, legislazione scolastica, regolazione dell'ambiente e del territorio, ecc.).
5. Ciascun allievo consegue il Diploma di specializzazione attraverso il superamento di un esame finale consistente nella discussione di un elaborato, assegnato e approvato da un docente relatore. L'elaborato deve avere carattere prevalentemente sperimentale e operativo e caratterizzarsi per impostazione e contenuti evidentemente originali.

Art. 6 - Disciplina transitoria

1. In fase di prima attuazione, il Direttore incarica un nucleo non inferiore a cinque unità, fra professori e ricercatori, del compito di definire una bozza di linee di indirizzo e gestione della Scuola.
2. In fase di prima attuazione, il gruppo di lavoro di cui al comma 1 predispone la proposta di programmazione didattica da sottoporre agli organi della Scuola, ricomprendendovi le seguenti materie:
 - a) per il primo anno: Diritto costituzionale (IUS/08); Diritto pubblico generale e dell'economia (IUS/09-IUS/05); Diritto amministrativo (IUS/10); Politica economica (SECS-P/02); Scienze dell'amministrazione (SPS/04); Diritto internazionale e dell'Unione Europea (IUS/13-IUS/14); Diritto dell'informatica e delle nuove tecnologie (IUS/09); Storia delle dottrine politiche e delle istituzioni sociali (SPS/02); Scienza politica (SPS/04); Diritto dei contratti pubblici (IUS/10); Programmazione e controlli nelle pubbliche amministrazioni (IUS/09); Storia moderna (M-STO/02); Statistica (SECS-S/01); Economia aziendale (SECS-P/07); Scienza delle finanze (SECS-P/03); Psicologia delle organizzazioni e delle istituzioni (M-PSI/06); Sociologia dei processi economici e del lavoro (SPS/09); Educazione finanziaria (M-PED/01); Lingua inglese (L-LIN/12);
 - b) per il secondo anno: Diritto amministrativo II (IUS/10); Giustizia amministrativa (IUS/10); Diritto pubblico comparato ed europeo (IUS/21); Organizzazione aziendale (SCS-P/10); Sociologia del diritto (IUS/20); Storia contemporanea (M-STO/04); Storia moderna (M-

STO/02); Diritto del pubblico impiego (IUS/10); Diritto regionale e degli enti locali (IUS/09); Diritto penale della pubblica amministrazione (IUS/17); *Management* pubblico (SECS-P/07); Contabilità pubblica (IUS/09); Diritto dell'ambiente (IUS/10); Diritto della salute, del farmaco e dei servizi sociali (IUS/08); Economia aziendale e giustizia penale (IUS/16); Diritto della *privacy* (IUS/09); Regolazione dei sistemi di intelligenza artificiale (IUS/09); Diritto scolastico (IUS/09); Lingua inglese (L-LIN/12).

3. A prescindere dalla data di nomina, ai fini del computo della durata dei mandati degli organi dell'Alta Scuola, il primo anno accademico da considerarsi è l'anno accademico 2021/2022.